



Consiglio Regionale della Campania
Direzione Generale Attività Legislativa

Al Presidente della VI Commissione
Consiliare permanente

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 322 del 16/07/2019 L.R. 15/06/2007, n. 6 - artt. 3, 6 e 7. Proposta di adozione del Programma Triennale (2019 - 2021) di investimento e promozione dello Spettacolo. -R.F.G. GEN. N. 849/II-

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Il Dirigente
Dott.ssa Vincenza Vassallo

Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

D'ordine del Presidente
Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

Deliberazione N. **322****Assessore****Presidente Vincenzo De Luca**

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	12	02

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **16/07/2019**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

L. R. 15.06.2007 n. 6 - Artt. 3, 6 e 7. Proposta di adozione del Programma Triennale (2019 - 2021) di investimento e promozione dello Spettacolo

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	PRESIDENTE
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	"	Bruno	DISCEPOLO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	ASSENTE
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Antonio	MARCHIELLO	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con la L.R. n. 6 del 15.06.2007 "**Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo**" la Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, garantendo l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale;
- b. che l'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. n. 6/2007 prevede che la Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al comma 2 dello stesso articolo, adotta programmi triennali di investimento e promozione, volti a conseguire quelle finalità ed attività specificamente indicate nell'articolo 6, comma 2, della normativa (misure per le residenze multidisciplinari, misure per il sostegno dell'esercizio cinematografico, misure di sostegno a favore di progetti speciali, interventi per restauri, adeguamenti e realizzazioni di sedi ed attrezzature destinate all'attività di spettacolo, misure per l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante, misure a favore di attività di valorizzazione e promozione della musica, misure per favorire l'alto perfezionamento professionale di danza, nonché misure di sostegno a favore dello spettacolo svolto in forma amatoriale).

CONSIDERATO:

- a. che il Programma Triennale regionale di Investimento e Promozione dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 6/2007, definisce priorità, obiettivi, modalità di attuazione tra diverse tipologie d'intervento, criteri per la verifica dell'attuazione dell'attività soggetta a convenzioni ed accordi, nonché individua le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività delle misure di intervento previste nel programma;
- b. che gli uffici della DG 12 hanno elaborato, a seguito di confronti con le Associazioni di Categoria e sentite le proposte, espresse ai sensi dell' articolo 7, comma 2, della L.R. n. 6/2007, il **Programma Triennale di investimento e promozione dello spettacolo (Anni 2019 – 2021)**;
- c. che la Direzione Generale competente con nota prot. n. 327106 del 24.05.19, ha avviato l'iter per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 6/2007;
- d. che non sono pervenute, nei termini previsti, osservazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali di Categoria, dall'ANCI e dall'UPI regionali;
- e. che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 6/2007 è stato acquisito il parere favorevole della conferenza delle Autonomie Locali, che lo ha espresso in data 08.07.2019.

RITENUTO

- a. che è necessario proporre l'adozione, ai sensi dell'articolo 7 della normativa, dell'**allegato Programma Triennale di investimento e promozione dello spettacolo (Anni 2019 – 2021)**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmetterlo al Consiglio Regionale per l'espressione del parere della Commissione Consiliare competente per materia e l'approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 7, comma 1

VISTI

- a. la L. R. n. 6 del 15.06.2007 artt. 3, 6 e 7;
- b. la L. R. n. 1 del 18.01.2016 art. 2, comma 1;
- c. la DGRC n. 81 del 08.03.2016.


PROPONE e la Giunta in conformità
a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. **proporre l'adozione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Programma Triennale di investimento e promozione dello spettacolo (Anni 2019 – 2021)** di cui agli articoli 3, comma 3, lettera b) e 6, commi 1 e 2, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **trasmettere al Consiglio Regionale la presente deliberazione per l'espressione del parere della Commissione Consiliare competente per materia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, L.R. n. 6/2007 e per l'approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 7, comma 1;**

3. **rinvviare**, a seguito dell'approvazione del Consiglio Regionale del Programma a successivi atti dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, l'assegnazione delle risorse in favore dei soggetti richiedenti secondo le procedure definite nella legge regionale n. 6/2007;
4. **trasmettere** all'Ufficio di Gabinetto, alla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, all'Ufficio Competente per la Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione anche ai sensi della L.R. 28/07/2017 n. 23 art. 5 comma 2 - casa di vetro.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	322	del	16/07/2019	DIR GEN./DIR. STAFF (*)	UD/STAFF DIR. GEN.
				DG 12	02

OGGETTO :

L. R. 15.06.2007 n. 6 - Artt. 3, 6 e 7. Proposta di adozione del Programma Triennale (2019 - 2021) di investimento e promozione dello Spettacolo

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLO	FIRMA
PRESIDENTE - ASSESSORE -		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		<i>16/07/2019</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>dott.ssa Romano Rosanna</i>		<i>16/07/2019</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>16/07/2019</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>16/07/2019</i>

AI SEGUENTI UFFICI

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 50.12 : Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

**PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO E PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO
2019 - 2021**

La Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l. r. 15/06/2007 n. 6, in armonia con le finalità generali della legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. La tabella seguente riporta le quote percentuali da assegnare alle finalità ed attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della citata legge, nel triennio di riferimento.

Finalità e attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della l. r. 15/06/2007 n. 6.		% Anno 2019	% Anno 2020	% Anno 2021
1	a) attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore	31,5	31,5	31,5
2	b) residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s)	13,5	13,5	13,5
3	d) progetti speciali	15,5	15	15
4	e) restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro*	18,5	19	19
5	f) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u)	2	2	2
6	g) attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano	2	2	2
7	h) attività di alto perfezionamento professionale di danza	2	2	2
8	i) sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.	5	5	5
9	Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5	10	10	10
Totale		100	100	100

Al Programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'art.6 L.R. n. 6/2007 è assegnato, ai sensi dell'art.12 della stessa legge, il dodici per cento del totale delle risorse disponibili per l'attuazione della L. R. n. 6/2007.

La percentuale indicata al punto 4 corrisponde a quanto stanziato in bilancio relativamente alla spesa d'investimento e potrebbe variare al variare del rapporto tra gli stanziamenti di spesa corrente e spesa d'investimento.

Con riferimento alla sola spesa corrente le percentuali di riparto sono le seguenti:

Finalità e attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della l. r. 15/06/2007 n. 6.		% Anno 2019	% Anno 2020	% Anno 2021
1	a) attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore	40	40	40
2	b) residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s)	16,5	16,5	16,5
3	d) progetti speciali	19	18,5	18,5
5	f) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u)	2	2	2
6	g) attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano	2	2	2
7	h) attività di alto perfezionamento professionale di danza	2	2	2
8	i) sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.	6	6	6
9	Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5	12,5	13	13
Totale		100	100	100

Priorità, obiettivi e modalità di attuazione

1. a) attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4

L'obiettivo principale è promuovere e consentire lo sviluppo delle associazioni e di tutti quegli organismi impegnati nelle attività:

- a) produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
- b) esercizio e gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
- c) spettacolo viaggiante;

che per dimensioni e capacità organizzativa non possiedono i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge.

In particolare il programma incentiva le realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione.

2. b) residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s).

Le residenze multidisciplinari rispondono al seguente modello: affidamento pluriennale di uno spazio idoneo a rappresentazioni di spettacolo con il pubblico, attraverso stipula di una convenzione - di durata minima di 5 anni - con uno o più Comuni ed un soggetto privato con personalità giuridica e dotato di autonoma e comprovata struttura organizzativa in grado di sostenere l'impegno gestionale dello spazio di sostenere l'impegno gestionale dello spazio.

Il soggetto affidatario deve produrre un progetto di attività che preveda:

- produzione di almeno uno spettacolo all'anno anche multidisciplinare;
- una o più rassegne che abbiano la caratteristica della multidisciplinarietà degli spettacoli ospitati e dei linguaggi scenici utilizzati: teatro, musica e danza;
- la formazione di artisti e mestieri (tecnici, organizzatori, amministratori) dello spettacolo in tutte le sue forme;
- la formazione, la promozione e la sensibilizzazione del pubblico con particolare riferimento al territorio dove è ubicata la residenza, attraverso incontri, stages, seminari e convegni;
- la promozione e pubblicizzazione delle proprie attività anche in rete con altri soggetti similari.

Per residenza multidisciplinare si intende la permanenza di un soggetto professionale, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più comuni, con il concorso delle Città Metropolitana o delle province il cui rapporto sia regolato da una specifica convenzione, valida per almeno un quinquennio e rinnovabile, che preveda:

1. la disponibilità, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico e forniti di regolare licenza di agibilità;
2. la disponibilità, da parte del soggetto di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;
3. una qualificata direzione artistica e un progetto atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, come previsto dall'accordo Stato/Regioni e dall'art.43 del D.M. e che preveda:
 - l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;
 - l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari;

- la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
- la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;
- l'attenzione al patrimonio culturale locale;
- l'attenzione ai processi di integrazione culturale.

3. d) Progetti speciali.

I progetti speciali sono riferibili ad iniziative di particolare rilievo, da attuarsi esclusivamente nell'anno di riferimento, con obiettivi specifici che abbiano come finalità la sperimentazione di forme originali di promozione, valorizzazione, produzione e divulgazione, nell'ambito della disciplina cui attengono.

Possono essere finanziati fino a 4 progetti speciali per ogni anno del triennio, uno per ciascun settore, più un progetto di rete con un minimo di 3 partners anche intersettoriali e che dimostrino per il triennio la validità culturale e l'impatto economico degli stessi.

L'intervento finanziario della regione non potrà superare l'80% di tutti i costi di cui al preventivo economico e non potrà essere superiore al pareggio di bilancio e il soggetto finanziato dovrà garantire una quota di cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo del progetto.

Ad ogni soggetto richiedente non può essere finanziato più di un progetto nell'arco del triennio.

4. e) restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale< proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro.

Per tutte le sale, il contributo sarà concesso prioritariamente per l'effettuazione di interventi di impianti tecnologici, impianti di condizionamento e sostituzione poltrone e arredi. Il contributo non potrà superare il 50% dei costi sostenuti; per le sale di pregio storico ed architettonico di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, e quelle appartenenti al patrimonio regionale, ai fini della riparto delle risorse, per tali sale, ai costi sostenuti si applicherà un coefficiente di maggiorazione pari a 1,50.

La concessione dei contributi per lo stesso soggetto può essere disposta una sola volta nel triennio 2019 - 2021. I costi ammissibili riguardano: impianti, arredamenti e attrezzature

5. f) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u).

Ha lo scopo di offrire opportunità di finanziamento a quei soggetti che a seguito di individuazione di un'area necessitano di interventi per l'allestimento di nuove aree ovvero per l'adeguamento e il rinnovamento delle aree già esistenti.

La concessione dei contributi per lo stesso soggetto può essere disposta una sola volta nel triennio 2019 - 2021. I costi ammissibili riguardano: impianti tecnologici ivi compreso manutenzione delle attrazioni; Impianti Elettrici e Idrici; realizzazione di Servizi igienico sanitari, secondo le normative vigenti; Servizi Antincendio.

Il contributo non potrà superare il 70% dei costi sostenuti.

L'individuazione dei soggetti beneficiari avverrà attraverso apposito Avviso Pubblico annuale.

6. g) attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano.

Ha lo scopo di offrire opportunità di finanziamento a quei soggetti che, con esclusione dell'attività concertistica, realizzino progetti (editoria, corsi, concorsi, alta formazione) tesi alla valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano, che abbiano comprovati riscontri in ambito nazionale ed internazionale anche attraverso un qualificato partenariato sia nazionale che internazionale.

Ai fini della determinazione del contributo è stabilita una premialità del 20% delle risorse disponibili ai soggetti che realizzano progetti con riferimento al repertorio del '600 e '700 napoletano.

7. h) attività di alto perfezionamento professionale di danza.

I contributi sono assegnati ad organismi di danza con un alto profilo professionale che impieghino docenti di comprovata professionalità, di livello nazionale ed internazionale, e che esercitano la loro attività senza soluzione di continuità da almeno un decennio, dotate di strutture adeguate alle norme sulla sicurezza e con specifica destinazione d'uso.

Ai fini della determinazione del contributo si prenderanno in considerazione:

- presentazione del piano di studi a cura del proponente con le materie d' insegnamento;
- destinatari: allievi tra i 18 ed 22 anni che abbiano al loro attivo almeno 8/6 anni di studio della Danza;
- selezione per audizione su tutto il territorio regionale e determinazione dei livelli di ingresso;
- esame finale con Commissione Esaminatrice formata da docenti di livello nazionale e/o internazionale;
- piano di studi con 400 ore minime;
- durata minima del corso in 5 mesi, con un minimo di 200 giornate lavorative;
- direttore artistico del corso e docenti di comprovata qualità artistica;
- numero dei docenti impegnati

8. i) sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.

Attività svolta, per passione, da non professionisti dello spettacolo.

Ai fini della determinazione del contributo si prenderanno in considerazione:

- a) spese di promozione e pubblicità;
- b) noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi per i servizi connessi;
- c) costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'autore;
- d) affiliazione da parte del soggetto richiedente a organismi rappresentativi nazionali e regionali.

L'entità del contributo non potrà eccedere il 50% del preventivo, fino ad un massimo di € 750,00

9. Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5.

- A. Gli interventi speciali possono essere definiti con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, anche mediante convenzioni preferibilmente pluriennali.

Gli interventi speciali sono destinati alla promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale e alla sua diffusione. Rientra in tale previsione l'attività di "Residenze per artisti nei territori", così come previsto dalla DGRC n. 236 del 24.04.2018, con la quale la Regione Campania per il triennio 2018/2020 ha aderito al progetto interregionale, ed ha approvato l'Accordo di programma definito dalla conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 16.11.2017, ai sensi dell'art 1, comma 2 dell'intesa Stato - Regioni del 21 Settembre 2017, in attuazione dell'art. 43 del D.M. 27 Luglio 2017. L'intesa all'art. 3 definisce il concetto di "Residenza" e nell'ambito delle "residenze" si distinguono poi tra "Centri di residenza", già attivati nell'anno 2018 e le "Residenze per artisti nei territori", definendole quei luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con una attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli

appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza.

L'individuazione di "Residenze per artisti nei territori" avverrà attraverso Avviso Pubblico, secondo le indicazioni del MIBAC.

Per le finalità di cui al progetto di "Residenze per artisti nei territori" è previsto un cofinanziamento regionale, totale, pari al 30% dell'importo stanziato per gli interventi speciali.

- B. Gli interventi speciali possono essere definiti con Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e che pongano in essere iniziative dirette alla promozione, allo sviluppo e all'assistenza delle attività rappresentate, nonché iniziative volte alla formazione professionale dei propri associati, ovvero iniziative di particolare rilievo nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, L.R. n. 6/2007, finalizzati ad uno scopo specificamente sociale.

Il soggetto beneficiario dovrà garantire una quota di cofinanziamento pari al 40% del costo complessivo del progetto e i costi di gestione saranno riconosciuti al dieci per cento del valore.

Per la presente finalità è prevista una dotazione pari al 50% dell'importo stanziato per gli interventi speciali.

- C. Gli interventi speciali possono essere destinati anche alla promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio dell'UE e estero, attraverso il sostegno di tournée, partecipazioni a piattaforme e scambi per la visibilità del prodotto creativo regionale.

L'individuazione dei soggetti beneficiari avverrà attraverso apposito Avviso Pubblico annuale.

Per la presente finalità è prevista una dotazione pari al 20% dell'importo stanziato per gli interventi speciali.